



AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N° 72 del 15.06.2016

PRATICA EDILIZIA N° 049BPAE/2015

SUAP N° 67/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTA la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica pervenuta in data 24.03.2015 prot. 3721 presentata da:

Ditta ITALCAVE S.R.L. con sede a in PISA (PI) in VIA G. MONTANELLI n. 19 P. Iva: 01483920508 con rappresentante legale FRANCO BUZZICHELLI nato a Pomarance (PI) il 28.II.1939, Codice Fiscale BZZ FNC 39S28 G804C;

ad oggetto "Autorizzazione Paesaggistica - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i., relativa al "RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN VARIANTE AL PROGETTO DI RIPRISTINO DELLA CAVA DI BRECCIA VAL DI MERSE - COLTIVAZIONE II LOTTO" presso VIA Cassia Nord n.7, censito in catasto terreni al F. 75, p.lle 1, 28, 29 e 32, F. 50, p.lle 6, 9 e 10, ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136 del Codice con D.M. 06.02.1976, oltre che ai sensi dell'art.142 co. g) del D.Lgs 42/2004;

VISTO il parere espresso dalla Commissione per il Paesaggio, del 09.03.2016, che di seguito si riporta: "Parere di SOSPENSIONE - La commissione ritiene di non poter esprimere il parere di competenza, relativamente al punto 1.b.4. delle direttive indicate nel PIT alla scheda C, "Obiettivi per la tutela e la valorizzazione - Disciplina d'uso (art. 143 c.1 lett.b, art. 138 c.1)", in cui si prescrive: "Definire strategie, misure e regole/discipline volte a: assicurare la compatibilità paesaggistica rispetto ai valori del vincolo per le aree di escavazione sia durante l'esercizio dell'attività che nella fase di ripristino ambientale.

In particolare, i membri della CEI ritengono che la sostenibilità dell'intervento proposto, in relazione agli aspetti agronomici, forestali e faunistici, debba essere oggetto di una relazione redatta da un tecnico con specifiche competenze, che evidenzi la fattibilità e l'incidenza del progetto soprattutto in fase di rinaturalizzazione delle aree boschive e forestali";

VISTO il parere espresso dalla Conferenza dei Servizi, indetta secondo le procedure previste dalla LRT n.78/1998, in data 10.03.2016, che di seguito si riporta: "FAVOREVOLE con le prescrizioni contenute nei pareri pervenuti ed allegati al verbale, subordinando il rilascio dell'autorizzazione di cui all'oggetto, al conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica previa la consegna della relazione richiesta nel parere espresso dal Comune di Monteriggioni - Ufficio Edilizia Privata-Urbanistica. Resta inteso che qualora la relazione agroforestale, comportasse modifiche significative al progetto esaminato, si renderà necessario richiedere un nuovo esame da parte degli enti competenti coinvolti nel procedimento";

VISTA la documentazione integrativa avente per oggetto al relazione agro-forestale, presentata in data 31.03.2016, prot. n.ri 5006 e 5007, che ha adeguatamente dettagliato le soluzioni previste per il rimboschimento e per la gestione e tutela dell'area post impianto, oltre che confermato le scelte progettuali escludendo modifiche al primitivo progetto esaminato nella conferenza del 10.03.2016 ;

RITENUTO dover condividere a pieno il parere espresso in Conferenza dei Servizi del 10.03.2016 e considerato che le integrazioni prodotte in data 31.03.2016 hanno pienamente assolto alle prescrizioni richieste dalla stessa Conferenza;

DATO ATTO dell'avvenuta verifica di compatibilità paesaggistica ed ambientale delle trasformazioni progettate in rapporto al decreto di vincolo apposto sull'area;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 per la competenza nell'emanazione di un provvedimento



COMUNE DI MONTERIGGIONI

PROVINCIA DI SIENA

Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

autorizzativo previsto da norme di legge e quindi dovuto nell'ambito del procedimento amministrativo;

AUTORIZZA

la Ditta ITALCAVE S.R.L. con sede a in PISA (PI) in VIA G. MONTANELLI n. 19 P. Iva: 01483920508 con rappresentante legale FRANCO BUZZICHELLI nato a Pomarance (PI) il 28.11.1939, Codice Fiscale BZZ FNC 39S28 G804C;

alla realizzazione delle opere di "VARIANTE AL PROGETTO DI RIPRISTINO DELLA CAVA DI BRECCIA VAL DI MERSE - COLTIVAZIONE II LOTTO" presso VIA Cassia Nord n.7, censito in catasto terreni al F. 75, p.lle 1, 28, 29 e 32, F. 50, p.lle 6, 9 e 10, ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136 del Codice con D.M. 06.02.1976, oltre che ai sensi dell'art.142 co. g) del D.Lgs 42/2004;

RICORDA

- che la presente autorizzazione, valida esclusivamente sotto il profilo paesaggistico, non costituisce titolo per l'effettuazione dei lavori;
- che fanno parte integrante della presente autorizzazione gli elaborati progettuali e la relazione tecnica, timbrati e firmati e depositati presso questo ufficio, per quanto non espressamente citato nell'oggetto;
- che copia della presente autorizzazione, ai sensi del comma 11 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 viene trasmesso alla Soprintendenza che ha reso il parere, alla Regione, alla Provincia ed agli altri enti pubblici territoriali interessati;
- che l'elenco delle autorizzazioni rilasciate, redatto a cura dell'ufficio, è aggiornato e pubblicato sul sito internet del Comune, a sensi del co. 13 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
- che contro la presente determinazione può essere fatto ricorso presso il T.A.R. entro i termini di Legge.

Ai sensi dell'art. 146 co. 4 del D. Lgs. 42/2004 l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Il Responsabile del Servizio
Assetto del Territorio e Attività Produttive

Ing. Paolo GIULIANI

